

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

Numero/i alternativo/i 288627, UFI: KXAS-ET3P-000U-6EEE

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati solder wire

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

HARIMATEC CZECH s.r.o. PointPark Prague D8, Hala DC03, Zdibsko 614 250 67 Klecany Repubblica Ceca

Telefono: +420 284 688 922 e-mail: sds-cz@harimagroup.com Sito internet: https://www.harimatec.eu

e-mail (persona competente) lucie.dolska@harimagroup.com (Lucie Dolská)

1.4 Numero telefonico di emergenza

Servizio d'informazione in caso di emergenza

Bergamo Poison Control Center Largo Barozzi 1 Bergamo 24128 +39 035 269 460 +39 800 883 300

clintox@ospedaliriuniti.bergamo.it

24hrs

Centro Antiveleni di Firenze

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Revisione: 18.09.2025

Via delle Oblate 1 Firenze 50141

+39 055 794 6238 +39 55 794 7819

cav@aou-careggi.toscana.it www.antiveleni.altervista.org

24hrs

Centro Antiveleni Ospedali Riuniti Viale Pinto N1 Foggia 71100

+39 881 736 268 +39 881 732 326

alepore@ospedaliriunitifoggia.it

Poison Control Centre Milano Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca' Granda Milan 20162

+39 02 6444 2523

Italia: it Pagina: 1 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

> +39 02 6610 1029 cav@ospedaleniguarda.it www.centroantiveleni.eu 24hrs

Poison Control Centre and National Toxicology Information Centre
Toxicology Unit IRCCS
ICS Maugeri Foundation (Italy)
Pavia 27100
+39 038 226 261
+39 38 224 444
cnit@icsmaugeri.it
www.cavpavia.it
24hrs

Revisione: 18.09.2025

Poison Centre – Catholic University School of Medicine
Largo Agostino Gemelli 8
Rome 168
+39 06 301 54 492
+39 06 305 43 43
cav@rm.unicatt.it
www.tox.it
24hrs

Centro Antiveleni Rome Istituto di Anestesiologia E Rianimazione Università Degli Studi di Roma Rome 155 +39 6 499 70 698 a.barelli@tox.it 24hrs

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pe- ricolo	Indicazione di pericolo
3.7	tossicità per la riproduzione	1A	Repr. 1A	H360FD
3.7L	effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	L	Lact.	H362
3.9	tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetu- ta	1	STOT RE 1	H372
4.1C	pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico	1	Aquatic Chronic 1	H410

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Italia: it Pagina: 2 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Il riversamento e l'acqua antincendio possono inquinare i corsi d'acqua.

Revisione: 18.09.2025

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza pericolo

- Pittogrammi

GHS08, GHS09



- Indicazioni di pericolo

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H372 Provoca danni agli organi (sangue, rene, sistema nervoso centrale) in caso di esposizione

prolungata o ripetuta.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P263 Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento.

P280 Indossare quanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere

l'udito.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

- Componenti pericolosi per l'etichettatura piombo

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di \geq 0,1%.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di \geq 0,1%.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Denominazione della so- stanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
stagno	Nr CAS 7440-31-5	50 - < 75	Acute Tox. 4 / H332 Aquatic Acute 1 / H400	₹

Italia: it Pagina: 3 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Denominazione della so- stanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secondo GHS	Pittogrammi
	Nr CE 231-141-8 Nr. di registrazione REACH 01-2119486474-28-xx- xx			
piombo	Nr CAS 7439-92-1 Nr CE 231-100-4 Nr indice 082-014-00-7 Nr. di registrazione REACH 01-2119513221-59-xx- xx	25 - < 50	Repr. 1A / H360FD Lact. / H362 STOT RE 1 / H372 Aquatic Chronic 1 / H410	&

Denominazione della so- stanza	Limiti di conc. specifici	Fattori M	STA	Via di esposizione
stagno	-	fattore M (acuto) = 10	>4,75 ^{mg} / _l /4h	inalazione: polvere/ae- rosol

Osservazioni

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali

Non lasciare la vittima da sola. Allontanare la vittima dalla zona a rischio. Tranquillizzare la vittima, tenerla coperta e al caldo. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. Se il soggetto è svenuto provvedere al trasporto in posizione stabile su un fianco. Non somministrare niente.

Se inalata

Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. Provvedere all' apporto di aria fresca.

A contatto con la pelle

Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

A contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte.

Se ingerita

Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Italia: it Pagina: 4 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18 09 2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Attualmente non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Acqua, Schiuma, Polvere ABC Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La polvere infiammabile depositata ha un notevole potenziale esplosivo.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Raccogliere l'acqua antincendio contaminata. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Portare al sicuro le vittime.

Per chi interviene direttamente

Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle. Se la materia è entrata in un corso d'acqua o in una fogna, informare l'Autorità Competente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi, Catturare meccanicamente

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Catturare meccanicamente.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Italia: it Pagina: 5 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Raccomandazioni

- Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri Utilizzare la ventilazione locale e generale. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

Revisione: 18.09.2025

- Indicazioni specifiche/dettagli

I depositi di polveri possono formarsi su tutte le possibili superfici in uno spazio aziendale. Il prodotto nella sua forma finale non può formare nubi esplosive; tuttavia l'arricchimento attraverso polvere fine comporta un pericolo di esplosione di polveri.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non tenere mai cibo o bevande in presenza di sostanze chimiche. Non mettere mai le sostanze chimiche in contenitori che vengono solitamente usati per cibo o bevande. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Gestione dei rischi connessi

- Atmosfere esplosive Eliminazione dei depositi di polveri.
- Disposizioni relative alla ventilazione Utilizzare la ventilazione locale e generale.
- Compatibilità degli imballaggi Possono essere utilizzati solo gli imballaggi approvati (es. secondo l'ADR).

7.3 Usi finali particolari

Cfr. sezione 16 per una panoramica generale.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori	Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)										
Paese	Nome dell'agen- te chimico	Nr CAS	Identi- ficato- re	8 ore [ppm]	8 ore [mg/m³]		Breve termine [mg/m³]	VM [ppm]	VM [mg/m³]	Nota- zione	Fonte
EU	piombo	7439-92-1	IOELV		0,03					i	2024/86 9/UE
IT	piombo	7439-92-1	VLEP		0,15						D.lgs. 9, XXXVIII

<u>Notazione</u>

8 ore media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)

breve termi- limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si dovrebne verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria)

i frazione inalabile

VM valore massimo al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione (ceiling value)

Italia: it Pagina: 6 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18 09 2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Valori lir	Valori limite biologici								
Paese	Nome dell'agente chimico	Parametro	Notazio- ne	Identificatore	Valore	Fonte			
EU	piombo	piombo	Pb-bio-5, Pb-decl-1, Pb-med-5	BBLV	300 μg/l	2024/869/UE			
IT	piombo	piombo	Pb-bio-3, Pb-med-1, other	VLB	600 µg/l	D.lgs. 9, XLIII- bis			
IT	piombo	piombo	Pb-bio-4, Pb-med-1, wmn_child bear		400 μg/l	D.lgs. 9, XLIII- bis			

Notazione

other altri lavoratori

il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettrosco-Pb-bio-3 pia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente: 60 µg

. Pb/100 ml di sangue

Pb-bio-4 Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 μg Pb/100 ml

di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100

millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

Il monitoraggio biologico deve comprendere la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spet-Pb-bio-5 troscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Fino al 31 dicembre 2028 il valore limite biologico

obbligatorio è il seguente: 30 μg Pb/100 ml di sangue

Pb-decl-1 Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 30 µg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma inferiore a 70 µg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è

effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 30 µg Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione

al piombo.

la sorveglianza sanitaria interviene quando: (a) l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m³, oppure quando (b) nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μ g Pb/100 ml di sangue Pb-med-1

Pb-med-5 La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media

ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 µg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata per quanto riguarda le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue supera 4,5 µg Pb/100 ml di sangue o il valo-

re di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste.

wmn_childper le lavoratrici in età fertile

bear

DNEL pertinenti dei componenti							
Denominazione del- la sostanza	Nr CAS	Endpoint	Livello so- glia	Obiettivo di prote- zione, via d'espo- sizione	Destinato a	Tempo d'esposizio- ne	
stagno	7440-31-5	DNEL	71 mg/m³	umana, per inala- zione	lavoratori (industria- li)	cronico - effeti siste- mici	
stagno	7440-31-5	DNEL	10 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industria- li)	cronico - effeti siste- mici	

8.2 Controlli dell'esposizione

Italia: it Pagina: 7 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto

Proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani Indossare quanti protettivi.

- Misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Protezione respiratoria

Filtro antiparticolato (EN 143).

Controlli dell'esposizione ambientale

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	solido
Colore	grigio
Odore	caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento	183 – 188 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	>600 °C a 1.013 mbar
Infiammabilità	non combustibile
Limite inferiore e superiore di esplosività	irrilevante (solido)
Punto di infiammabilità	non si applica
Temperatura di autoaccensione	>400 °C
Temperatura di decomposizione	irrilevante
(valore) pH	non si applica
Viscosità cinematica	irrilevante
La/le solubilità	non determinato

Italia: it Pagina: 8 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4) Revisione: 18.09.2025

Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	questa informazione non è disponibile
--	---------------------------------------

Tensione di vapore <1 n	nbar a 20 °C
-------------------------	--------------

Densità e/o densità relativa

Densità	8,5 ^g / _{cm³}
Densità di vapore relativa	irrilevante (solido)

Caratteristiche delle particelle	non ci sono dati disponibili
----------------------------------	------------------------------

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): ir- rilevante
--	--

Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto liquido	0,06237 %
Contenuto in sostanze solide	99,94 %

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Riguardo l'incompatibilità: cfr. sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".

10.2 Stabilità chimica

Cfr. Sotto "Condizioni da evitare".

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni specifiche da evitare.

Indicazioni per prevenire un incendio o un'esplosione

Il prodotto nella sua forma finale non può formare nubi esplosive; tuttavia l'arricchimento attraverso polvere fine comporta un pericolo di esplosione di polveri.

10.5 Materiali incompatibili

Non ci sono informazioni supplementari.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Italia: it Pagina: 9 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

Revisione: 18 09 2025

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

Procedura di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

GHS delle Nazioni Unite, allegato 4: Può essere nocivo se ingerito, per contatto con la pelle o se inalato.

Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Via di esposizione	STA
stagno	7440-31-5	inalazione: polvere/aerosol	>4,75 ^{mg} / _l /4h

Corrosione/irritazione della pelle

Non è classificato come corrosivo/irritante per la pelle.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Non è classificato come irritante o come causante gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è classificato come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Può nuocere al feto. Può nuocere alla fertilità. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Provoca danni agli organi (sangue, rene, sistema nervoso centrale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Categoria di pericolo	Organo bersaglio	Via di esposizione
1	sangue	se esposto
1	rene	se esposto
1	sistema nervoso centrale	se esposto

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

Italia: it Pagina: 10 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0

Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica	(cronica)) dei compo	onenti
---------------------	-----------	-------------	--------

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
stagno	7440-31-5	EC50	1.303 ^{µg} / _l	invertebrati acquatici	7 d
stagno	7440-31-5	LC50	>3.200 ^{µg} / _I	invertebrati acquatici	7 d

12.2 Persistenza e degradabilità

I dati non sono disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di \geq 0,1%.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati. Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.

Osservazioni

Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

Italia: it Pagina: 11 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN ONU 3077
IMDG-Code ONU 3077
ICAO-TI ONU 3077

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA,

N.A.S.

IMDG-Code ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

SOLID, N.O.S.

Revisione: 18.09.2025

ICAO-TI Environmentally hazardous substance, solid,

n.o.s.

Nome tecnico (componenti pericolosi) stagno, piombo

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN 9
IMDG-Code 9
ICAO-TI 9

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN III
IMDG-Code III
ICAO-TI III

14.5 Pericoli per l'ambiente pericoloso per l'ambiente acquatico

Materia pericolosa per l'ambiente (ambiente stagno, piombo

acquatico)

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) -Informazioni supplementari

Codice di classificazione M7

Etichetta/e di pericolo 9, pesce e albero

Italia: it Pagina: 12 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)



Pericoli per l'ambiente Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)

Disposizioni speciali (DS) 274, 335, 375, 601

Quantità esenti (EQ) E1
Quantità limitate (LQ) 5 kg
Categoria di trasporto (CT) 3
Codice di restrizione in galleria (CTG) Numero di identificazione del pericolo 90

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Inquinante marino Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico) (Tin)

Etichetta/e di pericolo 9, pesce e albero



Disposizioni speciali (DS) 274, 335, 375, 966, 967, 969

Quantità esenti (EQ)E1Quantità limitate (LQ)5 kgEmSF-A, S-F

Categoria di stivaggio (stowage category) A

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Pericoli per l'ambiente Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)

Etichetta/e di pericolo 9, pesce e albero



Disposizioni speciali (DS) A97, A158, A179, A197, A215

Quantità esenti (EQ) E1
Quantità limitate (LQ) 30 kg

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Italia: it Pagina: 13 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
piombo	piombo	7439-92-1	R63	63
piombo	piombo	7439-92-1	R72 R72_Pb	72
piombo	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
stagno	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75

Legenda

R63

- 1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.
- 2. Ai fini del paragrafo 1:
- i) «articoli di gioielleria» comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:
- a) braccialetti, collane e anelli;
- b) articoli di gioielleria per piercing;
- c) orologi da polso e bracciali da uomo;
- d) spille e gemelli per polsini;
- ii) «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di
- gioielleria. 3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielle-
- 4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
- a) al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (14);
- b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
- c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;
- d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.
- 5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.
- 6. La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.
- 7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.
- Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una ale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione dei piombo da un siriatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.

 Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.

 8. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:

- a. agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1; b. al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE;
- c. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;
- d. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C
- e. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
- f. agli strumenti musicali;
- g. agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso;
- h. alle punte per strumenti di scrittura;
- i. articoli religiosi;
- alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;
- k. agli articoli rientranti nel campo di applicazione:

Italia: it Pagina: 14 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Legenda

i) della direttiva 94/62/CE;

ii) del regolamento (CE) n. 1935/2004;

iii) della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

iv) della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

9. Entro il 10 luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la presente voce di conse-

Revisione: 18 09 2025

guenza.

10. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 10 giugno 2016. 11. Dopo il 15 febbraio 2023, all'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

- a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 🖔 in peso;
- b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Ai fini del primo comma:

- a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
- b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa; c) una persona colta nell'atto di portare con sé munizioni all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un'altra attività di tiro.

La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.

- 12. Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:
- a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uquale o superiore all'1 %
- b) sparare munizioni di tale tipo;
- c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.
- Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comunica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.

13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:

- a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea:
- b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo; c) «fucile da caccia», un'arma a canna liscia non ad aria compressa;
- d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
- e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
- f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell'ambito dello svolgimento di attività di ti-

i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;

- ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l'attività di ti-
- 14. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali in materia di tutela dell'ambiente o della salute umana in vigore al 15 febbraio 2021 e limitare il piombo nelle munizioni più severamente di quanto previsto al paragrafo 11. Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. Ugualmente senza indugio,
- la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.
- 15. Da non immettere sul mercato o usare in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC 16. Il paragrafo 15 si applica con effetto dal 29 novembre 2024.
- 17. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica agli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato fino al 28 maggio
- 18. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica ai seguenti articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato fino al 28 maggio 2033 se la concentrazione di piombo è inferiore all'1,5 % in peso del PVC rigido recuperato:
- a) profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, esclusi pavimenti e terrazze; b) profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente ri-
- vestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
- c) profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti negli edifici e nelle opere di ingegneria civile (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione: ad esempio, condotti per cavi);
- d) profili e fogli per applicazioni interne negli edifici, purché l'intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l'installazione sia prodotta con PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;
- e) tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia inte-

Italia: it Pagina: 15 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Legenda

ramente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso; f) raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili.

A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato dalle categorie di articoli di cui alle lettere da a) a d) è utilizzato esclu-

Revisione: 18 09 2025

sivamente per la produzione di nuovi articoli di una di tali categorie.

I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». La marcatura è apposta sull'imballaggio dell'articolo se non è

possibile apporta sull'articolo per le caratteristiche di quest'ultimo.

I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell'Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un'attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.

Entro il 28 maggio 2028 la Commissione riesamina il presente paragrafo alla luce delle nuove informazioni scientifiche e, se del caso, lo modifica di conseguenza.

19. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica: a) ai separatori in PVC-SiO2 nelle batterie piombo-acido, fino al 28 maggio 2033;

b) agli articoli di cui al paragrafo 1, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, e al paragrafo 7, conformemente ai paragrafi 8 e 10; c) agli articoli rientranti nell'ambito di applicazione: i) del regolamento (CE) n. 1935/2004, ii) della direttiva 2011/65/UE,

iii) della direttiva 94/62/CE,

iv) della direttiva 2009/48/CE.

20. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica agli articoli in PVC immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024.

1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 10 novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei sequenti R72 articoli:

a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;

b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;

se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.

2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 10 novembre 2020 e il 10 novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.

3. Il paragrafo 1 non si applica a:

a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;

b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;

c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;

d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.

6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.

normativa applicabile dell'Unione.
7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.
(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

nicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella mi-

R72 Pb Appendice 12 (valori limite di concentrazione massima, in peso, in materiali omogenei): 1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Pb metallico che può essere estratto dal materiale)

1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una R75 qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze: a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di canceroge-

Italia: it Pagina: 16 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Legenda

scela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;

b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità b) He caso delle sostalize classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossictia per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso; c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso; d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pario superiore a:

Revisione: 18 09 2025

i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;

ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;

e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;

f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:

i) «Prodotti da sciacquare»;

ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;

iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;

g) nel caso delle sostanze per la quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna; h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.

2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o intro-

dotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.

3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.

4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023: a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8); b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).

5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.

6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o q) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica

7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:

a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»; b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;

c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;

d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i); e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n.

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato,

Italia: it Pagina: 17 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Legenda

salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

Revisione: 18.09.2025

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)

Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Elencato in	Osservazioni
piombo	7439-92-1	Elenco delle sostanze candi- date	Repr. A57c

Legenda

Elenco delle so- Sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 e all'eventuale inclusione nell'allegato XIV stanze candida-

te

Repr. A57c Tossico per la riproduzione (articolo 57c)

Direttiva Decopaint

Contenuto di COV	0,03237 %
------------------	-----------

Direttiva sulle emissioni industriali (IED)

Contenuto di COV	2,97 %
------------------	--------

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

Nome secondo l'inventario	Valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
piombo	0,1 % Pb

Italia: it Pagina: 18 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Revisione: 18.09.2025

Registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Osservazioni	Soglia di emissione nell'aria (kg/an- no)
piombo	7439-92-1	(8)	200

<u>Legenda</u>

(8) Tutti i metalli sono riferiti come la massa totale dell'elemento in tutte le forme chimiche presenti nell'emissione

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco	٦i	inai	iinar	١ti	(WED)
Elelico	uı	mu	ullal	IUI	いひとしり

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Elencato in	Osservazioni
piombo	7439-92-1	b)	
piombo	7439-92-1	c)	
piombo		a)	
piombo		a)	
stagno		a)	

Legenda

a) Elenco indicativo dei principali inquinanti

b) Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

c) Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni altri inquinanti

Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)

Sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale di previo assenso informato (PIC) (procedura PIC).

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Categoria / sottocatego- ria	Limitazione d'impiego
piombo	7439-92-1	i(2)	sr

<u>Legenda</u>

i(2) Sottocategoria: i(2) - sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale

sr Limitazione d'impiego: soggetto a rigorose restrizioni (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell'Unione

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessuno dei componenti è elencato

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in guesta miscela.

Italia: it Pagina: 19 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

SEZIONE 16: altre informazioni

Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
1.1	Identificatore unico di formula (UFI): KXAS-ET3P-000U-6EEE		SÌ
1.2	Usi pertinenti identificati: solder wire uso industriale filo saldante	Usi pertinenti identificati: solder wire	sì
1.2	Usi sconsigliati: Da non utilizzare in impianti idrici privati o pubbli- ci.		Sì
1.4	Numero telefonico di emergenza: Poison centres in Italy: Bergamo Poison Control Center Largo Barozzi 1 Bergamo 24128 +39 035 269 460 +39 800 883 300 clintox@ospedaliriuniti.bergamo.it 24hrs Centro Antiveleni di Firenze Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Via delle Oblate 1 Firenze 50141 +39 055 794 6238 +39 55 794 7819 cav@aou-careggi.toscana.it www.antiveleni.altervista.org 24hrs Centro Antiveleni Ospedali Riuniti Viale Pinto N1 Foggia 71100 +39 881 736 268 +39 881 732 326 alepore@ospedaliriunitifoggia.it Poison Control Centre Milano Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca' Granda Milan 20162 +39 02 6444 2523 +39 02 6610 1029 cav@ospedaleniguarda.it www.centroantiveleni.eu 24hrs Poison Control Centre and National Toxicology Information Centre Toxicology Unit IRCCS ICS Maugeri Foundation (Italy) Pavia 27100 +39 038 226 261 +39 38 224 444 cnit@icsmaugeri.it www.cavpavia.it	Numero telefonico di emergenza	sì

Italia: it Pagina: 20 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
	Poison Centre – Catholic University School of Medicine Largo Agostino Gemelli 8 Rome 168 +39 06 301 54 492 +39 06 305 43 43 cav@rm.unicatt.it www.tox.it 24hrs Centro Antiveleni Rome Istituto di Anestesiologia E Rianimazione Università Degli Studi di Roma Rome 155 +39 6 499 70 698 a.barelli@tox.it 24hrs		
1.4		Servizio d'informazione in caso di emergenza: Bergamo Poison Control Center Largo Barozzi 1 Bergamo 24128 +39 035 269 460 +39 800 883 300 clintox@ospedaliriuniti.bergamo.it 24hrs Centro Antiveleni di Firenze Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Via delle Oblate 1 Firenze 50141 +39 055 794 6238 +39 55 794 7819 cav@aou-careggi.toscana.it www.antiveleni.altervista.org 24hrs Centro Antiveleni Ospedali Riuniti Viale Pinto N1 Foggia 71100 +39 881 736 268 +39 881 732 326 alepore@ospedaliriunitifoggia.it Poison Control Centre Milano Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca' Granda Milan 20162 +39 02 6444 2523 +39 02 6610 1029 cav@ospedaleniguarda.it www.centroantiveleni.eu 24hrs Poison Control Centre and National Toxicology Information Centre Toxicology Unit IRCCS ICS Maugeri Foundation (Italy) Pavia 27100 +39 038 226 261 +39 38 224 444 cnit@icsmaugeri.it	SÌ

Italia: it Pagina: 21 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
		www.cavpavia.it 24hrs	
		Poison Centre – Catholic University School of Medicine Largo Agostino Gemelli 8 Rome 168 +39 06 301 54 492 +39 06 305 43 43 cav@rm.unicatt.it www.tox.it 24hrs	
		Centro Antiveleni Rome Istituto di Anestesiologia E Rianimazione Università Degli Studi di Roma Rome 155 +39 6 499 70 698 a.barelli@tox.it 24hrs	
2.1		Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): modifica nella lista (tabella)	sì
2.1	I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salu- te umana e per l'ambiente: Effetti ritardati o immediati successivi all'esposi- zione a breve o a lungo termine.	I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salu- te umana e per l'ambiente: Effetti ritardati o immediati successivi all'esposi- zione a breve o a lungo termine. Il riversamento e l'acqua antincendio possono inquinare i corsi d'acqua.	sì
2.2		- Pittogrammi: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2		- Indicazioni di pericolo: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2		- Consigli di prudenza: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2	- Componenti pericolosi per l'etichettatura: polvere di piombo	- Componenti pericolosi per l'etichettatura: piombo	sì
2.3	Altri pericoli: Non respirare i fumi generati durante la saldatura. ra. Fumi emessi durante la saldatura possono irritare il naso e la gola e possono causare reazioni asmatiche. Contiene colofonia modificata. Non scaldare oltre i 500°C.	Altri pericoli	sì
3.1		Sostanze: Non pertinente (miscela)	sì
3.2		Descrizione della miscela	sì
3.2		Descrizione della miscela: modifica nella lista (tabella)	sì
3.2		Descrizione della miscela:	sì

Italia: it Pagina: 22 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
		modifica nella lista (tabella)	
4.1		Note generali: Non lasciare la vittima da sola. Allontanare la vittima dalla zona a rischio. Tranquillizzare la vittima, tenerla coperta e al caldo. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. Se il soggetto è svenuto provvedere al trasporto in posizione stabile su un fianco. Non somministrare niente.	sì
4.1	Se inalata: Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medi- co.	Se inalata: Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la re- spirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. Provvedere all' apporto di aria fresca.	sì
4.1	A contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle: consultare un medi- co.	A contatto con la pelle: Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Sciacquare la pelle/fare una doccia.	sì
4.1	A contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte. Se l'irritazione degli occhi per- siste, consultare un medico.	A contatto con gli occhi: Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aper- te.	SÌ
4.1	Se ingerita: NON provocare il vomito. Consultare un medico.	Se ingerita: Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'in- fortunato è cosciente). NON provocare il vomito.	SÌ
4.2	Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: Fumi emessi durante la saldatura possono irritare il naso e la gola e possono causare reazioni asma- tiche. Il contatto prolungato o ripetuto può pro- vocare irritazione cutanea. Il contatto prolungato o ripetuto può provocare irritazione oculare.	Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: Attualmente non sono noti sintomi ed effetti.	SÌ
4.3	Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: Nessuna informazione disponibile.	Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: nulla	sì
5.1	Mezzi di estinzione idonei: biossido di carbonio (CO2), schiuma, polvere estinguente, acqua nebulizzata	Mezzi di estinzione idonei: Acqua, Schiuma, Polvere ABC	Sì
5.1	Mezzi di estinzione non idonei: non usare acqua in presenza di metallo fuso	Mezzi di estinzione non idonei: Getto d'acqua	sì
5.2	Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Le temperature elevate possono produrre polve- re, fumi o vapori di metalli pesanti. Il flussante provoca la formazione di fumi acri.	Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: La polvere infiammabile depositata ha un notevo- le potenziale esplosivo.	SÌ
5.3	Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione de- gli incendi: Indossare l'autorespiratore. Il prodotto per se stesso non brucia. Scegliere il mezzo di estinzio-	Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione de- gli incendi: In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Coordinare misure antincendio nelle zone	SÌ

Italia: it Pagina: 23 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
	ne valutando le specifiche condizioni ambientali.	circostanti. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Racco- gliere l'acqua antincendio contaminata. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a di- stanza ragionevole.	
6.1	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Indossare indumenti di protezione personale.	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza	Sì
6.1		Per chi non interviene direttamente: Portare al sicuro le vittime.	sì
6.1		Per chi interviene direttamente: Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.	Sì
6.2	Precauzioni ambientali: Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.	Precauzioni ambientali: Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavag- gio contaminate e smaltirle. Se la materia è en- trata in un corso d'acqua o in una fogna, informa- re l'Autorità Competente.	sì
6.3		Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita: Copertura degli scarichi, Catturare meccanica- mente	SÌ
6.3	Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rila- sci: Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.	Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci: Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.	sì
6.4	Riferimento ad altre sezioni: Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8.	Riferimento ad altre sezioni: Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considera- zioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.	Sì
7.1	Precauzioni per la manipolazione sicura: I fumi che si sviluppano durante la saldatura de- vono essere eliminati con un aspiratore. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non respirare i fumi generati durante la saldatura. Non scaldare oltre i 500 °C. Dispositivi di prote- zione personali: cfr. sezione 8.	Precauzioni per la manipolazione sicura	SÌ
7.1		Raccomandazioni	sì
7.1		- Misure di prevenzione degli incendi e della for- mazione di aerosol e polveri: Utilizzare la ventilazione locale e generale. Pren- dere precauzioni contro le scariche elettrostati- che. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Met- tere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ri- cevente.	SÌ
7.1		Indicazioni specifiche/dettagli: I depositi di polveri possono formarsi su tutte le possibili superfici in uno spazio aziendale. Il pro-	SÌ

Italia: it Pagina: 24 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
		dotto nella sua forma finale non può formare nu- bi esplosive; tuttavia l'arricchimento attraverso polvere fine comporta un pericolo di esplosione di polveri.	
7.1	Raccomandazioni generiche sull'igiene professio- nale: Impiego di una corretta prassi igienica industria- le. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di la- voro. Dopo aver maneggiato la saldatura, lavarsi le mani con acqua e sapone prima di mangiare, bere o fumare.	Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: Lavare le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non tenere mai cibo o bevande in presenza di sostanze chimiche. Non mettere mai le sostanze chimiche in contenitori che vengono solitamente usati per cibo o bevande. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.	sì
7.2	Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità: Assicurare una buona ventilazione e aspirazione. Conservare in luogo fresco. Conservare in luogo asciutto. Rispettare la scheda informativa tecnica.	Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità	sì
7.2		Gestione dei rischi connessi	SÌ
7.2		- Atmosfere esplosive: Eliminazione dei depositi di polveri.	SÌ
7.2		- Disposizioni relative alla ventilazione: Utilizzare la ventilazione locale e generale.	SÌ
7.2		- Compatibilità degli imballaggi: Possono essere utilizzati solo gli imballaggi ap- provati (es. secondo l'ADR).	SÌ
7.3	Usi finali particolari: Filo saldante.	Usi finali particolari: Cfr. sezione 16 per una panoramica generale.	SÌ
8.1	Valori limite nazionali		sì
8.1	Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)		SÌ
8.1	Valori limite biologici		sì
8.1		Valori limite biologici: modifica nella lista (tabella)	SÌ
8.1	DNEL pertinenti dei componenti		sì
8.2	Controlli tecnici idonei: I fumi che si sviluppano durante la saldatura de- vono essere eliminati con un aspiratore. Assicura- re una buona ventilazione e aspirazione.	Controlli tecnici idonei: Ventilazione generale.	SÌ
8.2	Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale): Le informazioni fornite sui dispositivi di protezio- ne individuale sono solo a scopo informativo. De- ve essere effettuata una valutazione completa del rischio prima di utilizzare questo prodotto per de- terminare il dispositivo di protezione individuale	Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)	SÌ

Italia: it Pagina: 25 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
	adeguato alle condizioni locali. I dispositivi di pro- tezione individuale devono essere conformi alla norma EN pertinente.		
8.2	Protezioni per occhi/volto: Se vi è pericolo di schizzarsi occorre indossare oc- chiali di sicurezzacon protezioni laterali o occhiali di sicurezza specifici per lelavorazioni chimiche. Le attrezzature di prote- zione degli occhi devono essere conformi alla nor- ma EN166.	Protezioni per occhi/volto: Proteggersi gli occhi/la faccia.	SÌ
8.2	Protezione delle mani: La durata nel tempo dei guanti resistenti alle so- stanze chimiche siriduce a causa di diversi fattori (es. temperatura). Se il materiale costituente èu- surato o strappato è consigliabile sostituire i guanti. Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374).	Protezione delle mani: Indossare guanti protettivi.	SÌ
8.2	Tipo di materiale: NBR: gomma acrilonitrile-butadiene		sì
8.2	Spessore del materiale: >= 0,4 mmLe indicazioni si basano su dati biblio- grafici ed informazioni di case produttrici di guan- ti o sono derivate per analogia da sostanze simili.		sì
8.2	Protezione del corpo: Usare indumenti protettivi. L'abbigliamento di protezione deve essere conforme alla norma EN 14605 per schizzi di liquido o EN 13982 per le pol- veri.		sì
8.2		- Misure supplementari per la protezione: Stabilire un periodo di guarigione per la rigenera- zione della pelle. Si consiglia una protezione pre- ventiva dell'epidermide (creme protettive/poma- te). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.	sì
8.2	Protezione respiratoria: In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di formazione di aerosol, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un filtro ABEK P2 (EN 14387). Questa raccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.	Protezione respiratoria: Filtro antiparticolato (EN 143).	SÌ
9.1	Tensione di vapore: 1,77 mmHg a 1.000 °C	Tensione di vapore: <1 mbar a 20°C	Sì
9.2	Altre informazioni: non ci sono informazioni supplementari	Altre informazioni	sì
	Non ci sono informazioni supplementari.		
9.2		Informazioni relative alle classi di pericoli fisici: classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): irri- levante	Sì
9.2		Altre caratteristiche di sicurezza	sì

Italia: it Pagina: 26 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
9.2		Contenuto liquido: 0,06237 %	SÌ
9.2		Contenuto in sostanze solide: 99,94 %	sì
10.1	Reattività: La lega saldante può reagire con acido nitrico concentrato formando ossidi di nitrogeno tossici.	Reattività: Riguardo l'incompatibilità: cfr. sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".	SÌ
10.2	Stabilità chimica: Stabile se immagazzinato osservando le racco- mandazioni.	Stabilità chimica: Cfr. Sotto "Condizioni da evitare".	sì
10.3	Possibilità di reazioni pericolose: La lega saldante può reagire con acido nitrico concentrato formando ossidi di nitrogeno tossici.	Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa nota.	SÌ
10.4	Condizioni da evitare: Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.	Condizioni da evitare: Non sono note condizioni specifiche da evitare.	sì
10.4		Indicazioni per prevenire un incendio o un'esplosione: Il prodotto nella sua forma finale non può formare nubi esplosive; tuttavia l'arricchimento attraverso polvere fine comporta un pericolo di esplosione di polveri.	sì
10.5	Materiali incompatibili: acido nitrico concentrato	Materiali incompatibili: Non ci sono informazioni supplementari.	sì
10.6	Prodotti di decomposizione pericolosi: La decomposizione termica può portare al rilascio di gas e vapori irritanti.	Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione perico- losi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal ri- scaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.	SÌ
11.1	Tossicità acuta: Non è classificato come acutamente tossico.	Tossicità acuta: Non è classificato come acutamente tossico.GHS delle Nazioni Unite, allegato 4: Può essere nocivo se ingerito, per contatto con la pelle o se inalato.	sì
11.1	Tossicità acuta dei componenti		sì
11.1		Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti: modifica nella lista (tabella)	SÌ
11.1	Corrosione/irritazione della pelle: Non è classificato come corrosivo/irritante per la pelle. Fumi emessi durante la saldatura possono irritare la pelle.	Corrosione/irritazione della pelle: Non è classificato come corrosivo/irritante per la pelle.	SÌ
11.1	Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Non è classificato come irritante o come causante gravi lesioni oculari. Fumi emessi durante la sal- datura possono irritare gli occhi.	Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Non è classificato come irritante o come causante gravi lesioni oculari.	SÌ
11.1	Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pel- le: Non è classificato come sensibilizzante delle vie	Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pel- le: Non è classificato come sensibilizzante delle vie	sì

Italia: it Pagina: 27 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
	respiratorie o della pelle. L'esposizione prolunga- ta o ripetuta ai fumi difondente può provocare una sensibilizzazione in soggetti predisposti.	respiratorie o della pelle.	
11.1	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola). I fumi che si sviluppano alla temperatura di saldatura irritano il naso,la gola e i polmoni.	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).	sì
11.1	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: Provoca danni agli organi (sangue, rene, sistema nervoso centrale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	sì
11.1		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposi- zione ripetuta: modifica nella lista (tabella)	SÌ
12.1	Tossicità: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	Tossicità: Molto tossico per gli organismi acquatici con ef- fetti di lunga durata.	sì
12.1	Tossicità acquatica (acuta) dei componenti		sì
12.1		Tossicità acquatica (acuta) dei componenti: modifica nella lista (tabella)	SÌ
12.1	Tossicità acquatica (cronica) dei componenti		sì
12.2	Persistenza e degradabilità: Il prodotto è non biodegradabile.	Persistenza e degradabilità: I dati non sono disponibili.	SÌ
12.3		Potenziale di bioaccumulo dei componenti: modifica nella lista (tabella)	SÌ
12.4	Mobilità nel suolo: Il prodotto non è solubile in acqua e si deposita sul fondo.	Mobilità nel suolo: I dati non sono disponibili.	Sì
12.7	Altri effetti avversi: Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.	Altri effetti avversi: I dati non sono disponibili.	Sì
13.1	Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici. In alternativa, effettuare lo smaltimento in conformitá alle specifiche norme locali e nazionali.	Smaltimento attraverso le acque reflue - informa- zioni pertinenti: Non gettare i residui nelle fognature. Non disper- dere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specia- li/schede informative in materia di sicurezza.	sì
13.1	Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi: Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stes- so modo della sostanza stessa.	Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi: Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Gli imballaggi completa- mente vuoti possono essere riciclati. Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.	SÌ
13.1	Osservazioni:	Osservazioni:	sì

Italia: it Pagina: 28 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
	Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o re- gionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Codice rifiuti 06 04 05 - rifiuti contenenti altri metalli pesanti.	Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o re- gionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.	
14.1	Numero ONU o numero ID: non sottoposto a regolamenti relativi al trasporto	Numero ONU o numero ID	SÌ
14.1		ADR/RID/ADN: ONU 3077	sì
14.1		IMDG-Code: ONU 3077	SÌ
14.1		ICAO-TI: ONU 3077	SÌ
14.2	Designazione ufficiale ONU di trasporto: irrilevante	Designazione ufficiale ONU di trasporto	SÌ
14.2		ADR/RID/ADN: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	SÌ
14.2		IMDG-Code: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	SÌ
14.2		ICAO-TI: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.	sì
14.2		Nome tecnico (componenti pericolosi): stagno, piombo	SÌ
14.3	Classi di pericolo connesso al trasporto: nulla	Classi di pericolo connesso al trasporto	SÌ
14.3		ADR/RID/ADN: 9	SÌ
14.3		IMDG-Code: 9	SÌ
14.3		ICAO-TI: 9	SÌ
14.4	Gruppo d'imballaggio: non assegnato	Gruppo d'imballaggio	SÌ
14.4		ADR/RID/ADN: III	SÌ
14.4		IMDG-Code: III	SÌ
14.4		ICAO-TI: III	SÌ
14.5	Pericoli per l'ambiente:	Pericoli per l'ambiente:	sì

Italia: it Pagina: 29 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si- curezza
	non pericoloso per l'ambiente secondo i regola- menti concernenti le merci pericolose	pericoloso per l'ambiente acquatico	
14.5		Materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico): stagno, piombo	SÌ
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non ci sono informazioni supplementari.	Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.	SÌ
14.7	Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari: Non sottoposto alle disposizioni dell'ADR, del RID e dell'ADN.	Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari	sì
14.7		Codice di classificazione: M7	SÌ
14.7		Etichetta/e di pericolo: 9, pesce e albero	SÌ
14.7		Etichetta/e di pericolo: modifica nella lista (tabella)	SÌ
14.7		Pericoli per l'ambiente: sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)	SÌ
14.7		Disposizioni speciali (DS): 274, 335, 375, 601	SÌ
14.7		Quantità esenti (EQ): E1	SÌ
14.7		Quantità limitate (LQ): 5 kg	SÌ
14.7		Categoria di trasporto (CT): 3	sì
14.7		Codice di restrizione in galleria (CTG): -	SÌ
14.7		Numero di identificazione del pericolo: 90	SÌ
14.7	Codice marittimo internazionale delle merci peri- colose (IMDG) - Informazioni supplementari: Non sottoposto alle disposizioni dell'IMDG.	Codice marittimo internazionale delle merci peri- colose (IMDG) - Informazioni supplementari	SÌ
14.7		Inquinante marino: sì (pericoloso per l'ambiente acquatico) (Tin)	sì
14.7		Etichetta/e di pericolo: 9, pesce e albero	SÌ
14.7		Etichetta/e di pericolo: modifica nella lista (tabella)	SÌ
14.7		Disposizioni speciali (DS):	sì

Italia: it Pagina: 30 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rilevante per la si-
			curezza
		274, 335, 375, 966, 967, 969	
14.7		Quantità esenti (EQ): E1	sì
14.7		Quantità limitate (LQ): 5 kg	sì
14.7		EmS: F-A, S-F	sì
14.7		Categoria di stivaggio (stowage category): A	sì
14.7	Organizzazione dell'Aviazione Civile Internaziona- le (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari: Non sottoposto alle disposizioni dell'ICAO-IATA.	Organizzazione dell'Aviazione Civile Internaziona- le (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari	sì
14.7		Pericoli per l'ambiente: sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)	sì
14.7		Etichetta/e di pericolo: 9, pesce e albero	sì
14.7		Etichetta/e di pericolo: modifica nella lista (tabella)	sì
14.7		Disposizioni speciali (DS): A97, A158, A179, A197, A215	sì
14.7		Quantità esenti (EQ): E1	sì
14.7		Quantità limitate (LQ): 30 kg	sì
15.1		Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII): modifica nella lista (tabella)	sì
15.1		Registri delle emissioni e dei trasferimenti di so- stanze inquinanti (PRTR): modifica nella lista (tabella)	sì
15.1		Elenco di inquinanti (WFD): modifica nella lista (tabella)	sì
15.1		Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC): modifica nella lista (tabella)	sì
15.2	Valutazione della sicurezza chimica: La valutazione della sicurezza chimica non è stata svolta.	Valutazione della sicurezza chimica: Non sono state effettuate valutazioni sulla sicu- rezza chimica delle sostanze contenute in questa miscela.	sì
16		Abbreviazioni e acronimi: modifica nella lista (tabella)	sì
16		Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3): modifica nella lista (tabella)	sì

Italia: it Pagina: 31 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
2024/869/UE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
8 ore	Media ponderata nel tempo
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga- tion intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navi- gazione interne)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)
ADR/RID/ADN	Accordi relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico
breve termine	Limite per breve tempo di esposizione
CAS	Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
COV	Composti organici volatili
D.lgs. 9, XLIII-bis	Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato XLIII-bis "Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria"
D.lgs. 9, XXXVIII	Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato XXXVIII "Valori limite di esposizione professionale (di agenti chimici)
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
EC50	Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). L'CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un intervallo di tempo specificato
ED	Interferente endocrino
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)
EmS	Emergency Schedule (piano di emergenza)
fattore M	Fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottene- re, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizza- to di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
IATA	Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei

Italia: it Pagina: 32 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)
IMDG-Code	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IOELV	Valori limite indicativi di esposizione professionale
Lact.	Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
NLP	No-Longer Polymer (ex polimero)
Nr CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)
Nr indice	Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del re- golamento (CE) n. 1272/2008
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
ppm	Parti per milione
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
Repr.	Tossicità per la riproduzione
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
STA	Stima della Tossicità Acuta
STOT RE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
VLEP	Valore limite di esposizione professionale
VM	Valore massimo
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE. Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Proprietà fisiche e chimiche: Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova. Pericoli per la salute, Pericoli per l'ambiente: Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Italia: it Pagina: 33 / 34



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

C 502 60EN 5C 1.6MM S

Revisione: 18.09.2025

Numero della versione: GHS 5.0 Sostituisce la versione del: 07.03.2025 (GHS 4)

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H332	Nocivo se inalato.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H372	Provoca danni agli organi (sangue, rene, sistema nervoso centrale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.

Italia: it Pagina: 34 / 34